



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale diritti di
cittadinanza e coesione sociale

Settore Servizi alla persona sul territorio
Settore Politiche per le famiglie e tutela mino

Prot. n.
da citare nella risposta

AOO-GRT/ 145763 10.80.10

Data: 31.05.2013

Allegati:

Risposta al foglio del: n.

Oggetto: DGR n.316 del 29.04.2013. Indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di esenzione in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati.

Ai DD.GG.
delle Aziende USL
Ai DD. GG.
Società della Salute/Presidenti
Articolazioni Zonali
LORO SEDI

Ai Responsabili/Referenti
dell'Area Minori
Ai Responsabili delle comunità di
accoglienza residenziale per minori
LORO SEDI

Si trasmettono per competenza le seguenti indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, previste dalla Deliberazione Giunta regionale 316 del 29-04-2013 in favore dei minori accolti nelle comunità residenziali e dei minori stranieri non accompagnati.

Ambito di applicazione

La DGR n. 316/2013 prevede al punto 3 del deliberato l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, in favore dei minori temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali è attivo il percorso di sperimentazione regionale;
- minori stranieri non accompagnati.

Ai fini di un'uniforme applicazione della citata deliberazione sul territorio regionale si forniscono le seguenti precisazioni ed indicazioni operative.

Beneficiari

Le presenti disposizioni sono rivolte a :



Prot. n.
da citare nella risposta

AOO-GRT/

/ Q. ____ . ____

Data:

Allegati:

Risposta al foglio del: n..

Oggetto: DGR n.316 del 29.04.2013. Indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di esenzione in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati.

1. minori temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni*, collocati in una delle comunità residenziali per minori previste dalla normativa regionale vigente in materia e, nello specifico:

Risoluzione del Consiglio regionale del 20.3.1990, ad esclusione della tipologia di struttura di cui all'art.14 (Pensionato giovanile);
Regolamento 15/R del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Delibera GR 355/2009 e successive delibere di proroga e di riattivazione della sperimentazione (871/2011, 256/2013).

Si precisa che, relativamente alle tipologie di comunità denominate "Casa della gestante e della madre con figlio", di cui alla Risoluzione del Consiglio regionale del 20.3.1990, e "Casa di accoglienza e gruppo appartamento", di cui al Regolamento 15/R del 2008, le disposizioni di cui si tratta si applicano ai soli minori che, nonostante la presenza del genitore, risultino in carico al servizio pubblico;

2. minori stranieri nello *status di minore straniero non accompagnato* ** in carico ai servizi sociali dei comuni*, che risultano:
accolti in una delle comunità residenziali previste dalla normativa regionale vigente in materia (vedi sopra);
in affidamento familiare.
3. Le presenti disposizioni sono rivolte anche ai minori stranieri nello *status di minore straniero non accompagnato* che non risultano in carico ai servizi sociali dei comuni e per i quali è stato nominato un tutore, presso il quale gli stessi minori sono collocati e/o accolti.

* Per minori in carico ai servizi sociali dei comuni si intendono quei minori per i quali, in seguito alla prima analisi del caso, è aperta una cartella sociale con conseguente attivazione di un'indagine accurata sulla condizione del minore, finalizzata alla valutazione della domanda ed all'individuazione del bisogno del minore.

** In base all'art. 1 comma 2 del DPCM n. 535 del 9 dicembre 1999, il minore straniero non accompagnato (MSNA) è: "Il minore di età che non ha la cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel nostro Paese, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano."



Prot. n.
da citare nella risposta

AOO-GRT/

/ Q . ____ . ____

Data:

Allegati:

Risposta al foglio del: n. _____

Oggetto: DGR n.316 del 29.04.2013. Indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di esenzione in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati.

Codice di esenzione

Ai fini della fruizione del diritto all'esenzione è necessario acquisire presso l'Azienda USL di assistenza (ASL di residenza o domicilio sanitario) del minore un apposito attestato di esenzione.

Gli attestati di esenzione riportano i seguenti codici identificativi per le singole fattispecie di esenzione:

- W02 "minori accolti nelle strutture socio-educative residenziali previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia"
- W03 "minori stranieri non accompagnati"

Il medico prescrittore è tenuto, all'atto della prescrizione specialistica ambulatoriale o farmaceutica, a riportare nell'apposito spazio della ricetta il codice di esenzione indicato nell'attestato in possesso dell'assistito.

Procedura per il riconoscimento dell'esenzione

La procedura di riconoscimento dell'esenzione si attiva attraverso il rilascio di un apposito attestato.

La richiesta dell'attestato di cui al punto precedente è attivata:

- a) dal servizio sociale del comune che ha in carico il minore, per i minori di cui ai precedenti punti 1 e 2, attraverso idonea documentazione attestante l'attivazione del progetto assistenziale personalizzato, con particolare riferimento alla data di avvio e alla durata dell'inserimento del minore nella comunità residenziale o dell'affidamento familiare;
- b) dal tutore del minore straniero non accompagnato attraverso idonea documentazione attestante l'apertura della tutela, con particolare riferimento alla data di avvio ed alla durata del provvedimento.

Durata dell'esenzione

Per i minori collocati in comunità residenziale, di cui al precedente punto 1. (cod. W02), l'esenzione avrà durata pari al periodo di permanenza nella comunità e comunque non oltre al compimento della maggiore età.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale diritti di
cittadinanza e coesione sociale**

Settore Servizi alla persona sul territorio
Settore Politiche per le famiglie e tutela mino

Prot. n.
da citare nella risposta

AOO-GRT/

/ Q . ____ . ____

Data:

Allegati:

Risposta al foglio del: _____ n..

Oggetto: DGR n.316 del 29.04.2013. Indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di esenzione in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati.

Per i minori stranieri non accompagnati (cod. W03), di cui ai precedenti punti 2 e 3, l'esenzione avrà durata fino al mantenimento dello status e comunque non oltre il compimento della maggiore età.

Il Responsabile del Settore
Politiche per le famiglie e tutela dei minori
(Dr.ssa Silvia Pecchioli)

Il Responsabile del Settore
Servizi alla persona sul territorio
(Dr. Piero Salvadori)